



COMUNE DI PREMIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU ANNO 2016-
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica in Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAITO Fausto - Sindaco	Sì
2. BUSANA Daniela - Consigliere	Giust.
3. SCRIMAGLIA Elia - Vice Sindaco	Sì
4. DI MARE Oreste - Assessore	Sì
5. GIANNONI Renzo - Consigliere	Sì
6. BINI Marco - Consigliere	Giust.
7. BERNARDI Mauro - Consigliere	Sì
8. FORNI Silvio - Consigliere	Sì
9. CARABELLI Gabriella - Consigliere	Giust.
10. BARBETTA Paolo - Consigliere	Sì
11. MATLI Piero - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor GIORGETTI Dr Giorgio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRAITO Fausto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni: è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"* (art. 1, comma 10);
- Esenzione IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane (prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1, comma 13);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%) (art. 1, comma 53);
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati") (art. 1, comma 21);

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base (Importo incassato dallo Stato desunto dagli F24 versati nell'anno 2015: € 234.178,50!);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale (importo trattenuto dai versamenti F24 dei contribuenti del Comune di Premia nell'anno 2015 pari a € 102.947,28).

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato differito al 31 marzo 2016 e che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 23 del 25/10/2012, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- n. 13 del 25/09/2012 con la quale sono stati approvati i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2012, riconfermati da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/07/2015;
- n. 28 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- n. 11 del 28/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015 come segue:
 - a) aliquote base di cui all'art. 13 comma 6° del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214: 0,76%;
 - b) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%.
 - c) aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, di cui all'art. 15 del Regolamento I.U.C.: 0,46%;
- n. 34 del 29/12/2015 con la quale è stata approvata la versione preliminare del DUP 2016/2018 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.

Dato atto che la Giunta Comunale ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 89 del 15/12/2015 avente ad oggetto *“DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTI COMUNALI - TARIFFE E TASSI DI COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016”*;
- n. 32 del 28/04/2014 con la quale il Dott. Mader Oscar è stato designato quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale e delle sue componenti (IMU, TASI e TARI);
- n. 24 del 31/03/2016 avente ad oggetto *“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018 - AGGIORNAMENTO.”*
- n. 25 del 31/03/2016 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018”*

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/09/2014, dichiarata immediatamente esecutiva.

Richiamato in particolare l'articolo 15 "AGEVOLAZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO", il quale recita:

"1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale.

2. L'agevolazione opera o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

3. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare.

4. Il contribuente è tenuto a denunciare al Comune i dati delle unità immobiliari oggetto del presente articolo, mediante autocertificazione."

Dato atto che la nuova disciplina per gli immobili dati in comodato introdotta dalla legge n. 208/2015, come sopra riportata, risulta assai penalizzante per i contribuenti, infatti la riduzione IMU del 50% è possibile alle seguenti condizioni:

- l'unità abitativa non dev'essere di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9);
- l'unità abitativa va concessa a parenti entro il primo grado (padri e figli) che la usano come abitazione principale (cioè, avendo la residenza e la dimora);
- il proprietario deve avere residenza e dimora nello stesso Comune dell'unità abitativa data in prestito e, oltre all'unità abitativa in comodato, può possedere nello stesso Comune solo un altro immobile, adibito a prima casa e non di pregio;
- il contratto di comodato deve essere registrato (costo € 200,00, più bollo di 16,00 € per copia) ed entro il 30 giugno 2017 va presentata la dichiarazione IMU.

Ritenuto pertanto di confermare una aliquota agevolata a coloro i quali possiedono i requisiti di cui all'articolo 15, del regolamento IUC, anche se eccedono i parametri di cui al comma 2 dello stesso art., per una sola unità immobiliare (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente a una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale.

Atteso che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dato atto che la Giunta Comunale ha proposto di confermare le aliquote IMU come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2015.

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Per quanto sopra

Con n. 8 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto su n. 8 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 come segue:
 - a) aliquote base di cui all'art. 13 comma 6° del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 22.12.2011 n° 214: _____ 0,76%;
 - b) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: _____ 0,40%.
 - c) aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato a un parente in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, come in premessa specificato: _____ 0,46%;
- 3) Di approvare la detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.
- 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;
- 5) Di confermare ai fini IMU per l'anno 2016 i valori minimi delle aree fabbricabili come approvati con la deliberazione consigliere n. 13 del 25/09/2012.
- 6) Di delegare il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente.

Con n. 8 favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e nessuno astenuto su n. 8 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : BRAITO Fausto

Il Segretario Comunale
F.to : GIORGETTI Dr Giorgio

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	30/04/2016	F.to:MADER Dr Oscar	
Serv.Finanziario Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	30/04/2016	F.to:MADER Dr Oscar	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/05/2016

Premia, li 19/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to : GIORGETTI Dr Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Premia, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
GIORGETTI Dr Giorgio